

Civile Ord. Sez. U Num. 5454 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 25/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2322-2018 proposto da:

PALINI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato CINZIA TRIVELLONI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MARIANI e MARCO PAOLI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



60
19

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1168/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del Giudice Ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatti di causa

1. - Con ricorso al Tribunale del lavoro di Perugia Mauro Palini ha chiesto di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Perugia, per le classi di concorso di riferimento, in ragione del valore abilitante del diploma di conservatorio conseguito al termine del corso di studio antecedente alla riforma prevista dalla L. 21/12/1999, n. 508 e del possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento come richiesto dal D.M. 22/5/2014, n. 353.

2.- Ha specificato che la legge 24/12/2012, n. 228 ha previsto l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento, posseduti insieme ad un diploma di scuola superiore secondaria, con i diplomi accademici di secondo livello, e che il *petitum* del presente giudizio è costituito dall'«accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente e il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto».

3.- L'amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e il giudice ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 19/12/2017: il ricorrente, ritenendo infondata l'eccezione, ha proposto ricorso preventivo di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giurisdizione del giudice ordinario. Le parti intimare non hanno svolto attività difensiva.

4.- Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

5.- Il Pubblico Ministero ha rilevato che la domanda del ricorrente, volta ad accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con «conseguente obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento» e con «conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti», non è diretta all'annullamento di un atto amministrativo ma è volta unicamente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento in seconda fascia per effetto del riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio posseduto disposta da una norma di rango primario.

Ragioni della decisione

1.- In via preliminare, come segnalato dal Procuratore generale, deve verificarsi la regolarità della notificazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, che la parte ha effettuato al Ministero dell'Università e della ricerca presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l'Avvocatura generale.

2.- La notificazione è idonea alla valida instaurazione del contraddittorio. Si condivide infatti il più recente orientamento di questa Corte che, rivisitando il precedente segnato da Cass. Sez. Un. 13/07/1963, n.1907, ha affermato il seguente principio di diritto: «Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra

uffici dello stesso organismo, all' Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia» (in tal senso Cass. Sez.Un., 27/05/2009, n. 12252).

3.- La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Va confermato l'indirizzo più volte espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui, poiché la giurisdizione si determina in base al *petitum* sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., Sez. Un. 8/6/2016, n. 11712; Cass. Sez. Un. 16/2/2009, n. 3677; Cass. Sez.Un. 17/12/2008, n.32625).

4.- Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione

investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass. Sez. Un. n.11712/2016, cit. che rinvia a Cass. Sez.Un. 9/2/2009, n. 3052; Cass. Sez. Un., 3/11/2011, n. 22733; Cass. Sez. Un., 16/12/2015, n. 25210). E ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (ancora Cass., S.U., n. 11712 del 2016, cit.).

5.- Con specifico riguardo alla controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass. Sez.Un. 13/9/2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St. 9/3/2016, n. 953) - con la conseguente attrazione della controversia

nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.).

6.- Si è altresì precisato che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. Sez.Un. 13/2/2008, n. 3399; seguita da Cass. 15/12/2016, n. 25836; Cass. Sez.Un. 23/07/2014, n. 16756; Cass. Sez. Un. 16/12/2013, n. 27991; Cass., S.U., 10/11/2010, n. 22805; Cass. sez. Un., 28/07/2009, n. 17466; per la giurisprudenza amministrativa, Cons. St. 9/3/2016, n. 953; Cons. St.12/7/2011, n. 11).

7.- La giurisdizione del giudice ordinario permane anche se, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione), poiché anche in tal caso non si pone una questione di comparazione tra «aspiranti» all'assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa, volta a risolvere, con la nomina dei «vincitori», la relativa competizione (fra le tante: Cass. Sez. Un., 14/1/2009, n. 561; Cass. Sez. Un. 13/2/2008, n. 3401; Cass. Sez. Un. 28/5/2007, n. 12348; Cass. Sez. Un. 6/6/2005, n. 11722; e, nello stesso senso, Cass. 7/3/2012, n. 3549).

8.- Nel giudizio in esame, come si è su già esposto, la domanda proposta da Palini non è volta all'annullamento di atti amministrativi, ma unicamente ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Perugia. Si tratta, quindi, di una domanda che rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale certamente non è preclusa la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che detto inserimento possano precludere (Cass. n. 25836/2016, cit.).

9. - In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse.

10. Al giudice del merito spetterà anche la regolamentazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019

Il Presidente
dott. Pietro Curzio



